

Allegato "A" al n. 35146 di fascicolo
STATUTO ASSOCIAZIONE
"IO RESPIRO"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita in Bologna l'Associazione denominata "Io Respiro", senza fini di lucro, libera, apartitica e apolitica, con sede in Bologna (BO), alla Via Gandino n. 2.
- 2) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed avrà termine quando verrà a cessare lo scopo per cui è stata costituita o quando non sarà possibile il suo perseguimento.
- 3) L'associazione utilizza un proprio logo che la identifica sulla carta intestata, sui manifesti, sulle locandine e sui portali web che la promuovono.

Art. 2

Scopi e finalità

- A. Raccolta fondi per curare gravi patologie respiratorie di persone indigenti non in grado di sopportare spese mediche gravose. La valutazione dei casi verrà affidata ad un comitato etico formato da Associazioni già operanti sul territorio con obbligo di solidarietà.
- B. La promozione di incontri e l'aggregazione tra persone affette da patologie respiratorie nasali, curate ripetutamente senza la risoluzione del problema, affinché possano scambiarsi esperienze ed opinioni, trovare reciproco sostegno in termini non solo emotivi ma anche pratici, sulla base delle singole esperienze e prospettive.
- C. Fornire un supporto specialistico alle persone che presentano disturbi respiratori nasali. I soci troveranno tale supporto tramite la realizzazione di siti internet con finalità informative e formative, corsi ed eventi costruttivi, materiale informativo e didattico.
- D. Realizzare e divulgare materiale didattico e informativo finalizzato alle patologie trattate dall'associazione medesima. Il materiale prodotto potrà essere di tipo multimediale, cartaceo o web.
- E. Promuovere campagne informative e di prevenzione per le patologie legate alla respirazione nasale.
- F. Promuovere convegni, congressi, meeting, incontri scientifici e culturali, corsi di chirurgia nasale funzionale e plastica, divulgare l'attività di interesse sociale svolta.
- G. Erogare premi e borse di studio a favore di Medici Specialisti e Operatori Sanitari, capaci e meritevoli.
- H. Promuovere ed organizzare studi e rapporti di collaborazione con enti ed organismi internazionali, nazionali, regionali e locali.
- I. Promuovere la raccolta di risorse economiche per il conseguimento degli obiettivi dell'associazione.
- L. L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo però la propria autonomia. L'Associazione può

procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può svolgere alcune delle attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 25/5/1995.

Art. 3

Risorse economiche

1) L'associazione non persegue fini di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di privati e Enti pubblici.

L'Associazione potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connessi ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi degli aderenti;
- c. contributi privati;
- d. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- h. proventi da iniziative sociali o di iniziative a carattere formativo.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 4

Soci

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividano le finalità e si impegnano a realizzarle.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- Onorari;
- Sostenitori;
- Ordinari.

3) Soci ordinari sono le persone fisiche maggiorenni che fanno domanda di ammissione all'Associazione, impegnandosi personalmente e gratuitamente a perseguire gli scopi di cui all'art. 2 in conformità di quanto stabilito dal presente statuto.

Oltre a quanto sopra il socio ordinario deve versare la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale è fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

La quota è personale, incedibile ed intrasmissibile a causa di morte.

4) Sono soci sostenitori coloro che versano la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo per tale categoria.

5) Sono soci onorari le persone che hanno contribuito, a giudizio del Consiglio Direttivo, in maniera significativa al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

Non vi è una distinzione "significativa" tra sostenitori (chi promuove) e gli ordinari, coloro che versano unicamente la quota. Occorrerebbe distinguere almeno col diritto di voto.

Art. 5

Criteria di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea riunita in seduta ordinaria.

3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

4) La qualità di socio si perde:

- a. per recesso;
- b. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- c. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- e. il socio che commetta, entro o fuori l'associazione azioni ritenute disonorevoli, o con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione, può venire proposto per l'espulsione.

5) L'esclusione dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. La richiesta di recesso anticipato da parte di un socio non dà diritto alla restituzione della quota associativa non goduta.

6) Il socio, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti dei soci

1) I soci sono obbligati a:

- a. osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b. mantenere sempre un comportamento consono nei confronti dell'Associazione;
- c. versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d. prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) I soci hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
- d. accedere liberamente alle sezioni riservate dei siti internet realizzati dall'associazione. Dal suddetto accesso potranno essere esclusi in caso di mancato rinnovo della quota associativa o per il mancato rispetto delle regole della community.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Comitato Direttivo;

Art. 8

L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- b. nomina i componenti del Comitato Direttivo;
- c. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d. stabilisce l'entità delle quote associative annuali;
- e. delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
- f. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo

stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un un terzo, ne ravvisi l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Comitato Direttivo lo reputi necessario;
 - b) ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci. Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per fax o per e-mail o qualunque altro mezzo da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.

In difetto di convocazione, l'assemblea potrà essere convocata mediante affissione di apposito avviso all'albo dell'associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Art. 9

Il Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 12, nominati dall'Assemblea dei soci.

Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica a tempo indeterminato salvo dimissione o revoca da parte dell'Assemblea.

Possono far parte del Comitato esclusivamente i soci.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, nonché i suoi membri onorari, scelti questi ultimi esclusivamente tra i soci onorari di cui al precedente articolo 4.5.

4) Al Comitato Direttivo spetta di:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. predisporre il bilancio;
- c. nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

8) Il presidente, per delega del comitato direttivo, dirige l'associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza.

9) Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

10) Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del comitato direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

Art. 10

Tesoriere

Il tesoriere nominato al Comitato Direttivo cura l'amministrazione dell'associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del comitato direttivo.

Art. 11

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. beni immobili e mobili;
- b. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c. donazioni, lasciti o successioni;
- d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali:

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 12

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'Art. 8 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della L. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13

Importanza Statutaria

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Le norme del presente Statuto sono integrate dal regolamento predisposto dal Comitato Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.TO: GIULIA SARTI

F.TO: PAOLO GOTTARELLI

F.TO: SALVATORE SPARTA'

F.TO: CARLO VICO NOTAIO